



LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale
Liceo Linguistico – Liceo Linguistico Internazionale Esabac - Liceo Scientifico
Liceo Sportivo

Al personale Docente
Al personale ATA
Al Direttore S.G.A.
Al sito web

Comunicazione n. 21 del 30.09.2024

Oggetto: Attuazione del principio di bigenitorialità.

In riferimento all'oggetto, preso atto dell'aumento di atti giudiziari contro la scuola per disconoscimento da parte di un genitore di documenti/richieste prodotti dall'altro genitore, si allega in copia la nota MIUR 2015 con cui si forniscono specifiche disposizioni al fine di "incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o collocatario, di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e conseguentemente di facilitare agli stessi l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche previste dal PTOF".

INDICAZIONI PER I DOCENTI

Le azioni che il personale docente è tenuto a mettere in atto in presenza di genitori separati/divorziati/non conviventi, sono le seguenti:

- grava sugli insegnanti l'obbligo di comunicare con entrambi i genitori con cadenza periodica e fornire, anche al genitore non collocatario, tutte le informazioni relative alla "vita scolastica" del minore.
- l'inoltro, da parte degli uffici di segreteria e degli insegnanti di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura – anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene "non collocatario" dello studente interessato;
- l'individuazione di "modalità alternative" al colloquio faccia a faccia, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, nell'ipotesi in cui il genitore "non collocatario" risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente;
- Acquisizione di firma congiunta per tutti i documenti che riguardano le comunicazioni scuola-famiglia e atti :convocazione per colloquio individuale con il docente, autorizzazione per partecipazione a viaggi d'istruzione/visite guidate, delega per il ritiro del proprio figlio, segnalazione per disturbi specifici dell'apprendimento, PEI, comunicazione sospensione attività per assemblee sindacali/scioperi, autorizzazione effettuazione foto etc.
- Laddove sia necessario acquisire l'assenso di entrambi i genitori e questo non sia possibile, nella modulistica, dovrà essere inserita la specifica dichiarazione "sostitutiva di atto notorio" che occorre far firmare al genitore che esprime l'assenso e che si riporta di seguito:

"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta





LICEO STATALE "N. JOMMELLI"

Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico sociale
Liceo Linguistico – Liceo Linguistico Internazionale Esabac - Liceo Scientifico
Liceo Sportivo

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.

Tanto al fine di garantire il minore e permettere ad entrambi i genitori di vigilare sull’istruzione del figlio.

Casi particolari saranno di volta in volta segnalati in forma riservata ai docenti.

INDICAZIONI PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI:

1. La revisione di tutti i modelli di comunicazione da genitori alla scuola(deleghe a prelevare, autorizzazioni, etc.) inserendo la seguente dicitura : ***“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.*** Per le richieste pervenute a mezzo mail egualmente invitare a riprodurre la stessa inserendo la dicitura di cui sopra. Una istanza può essere accolta senza la dicitura di cui sopra se sottoscritta da entrambi i genitori.
2. Controllare dalle domande di iscrizione e atti la presenza di studenti i cui genitori si trovino nella situazione di cui all’art. 316 c.c. comma 4, Art. 317 c.c., Art. 337-quater.
3. Al fine di favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto, è necessario:
 - inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni - didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/ non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato;
 - attribuzione della password per l’accesso al registro elettronico a entrambi i genitori separati/divorziati/non conviventi e non collocatari.

Tutte le informazioni inerenti lo stato giuridico dei genitori degli studenti e gli atti conseguenti devono essere trattati con estrema delicatezza e riservatezza in quanto dati ultrasensibili.

Tutto il personale è tenuto alla puntuale osservanza delle presenti disposizioni pubblicate sul sito web della scuola. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra citate, tutto il personale, ciascuno per la parte di propria competenza, si assumerà in prima persona ogni responsabilità in merito a qualunque accadimento conseguente.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Si allega nota Miur prot.5336/2015

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Emilia Tornincasa

